

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 516 DEL 05/06/2024

Il Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina
nominata con D.P.G.R.V. n. 14 del 26 febbraio 2024,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO	prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO	dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dr. Fabrizio Garbin

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS E L'ISTITUTO SCOLASTICO ROLANDO DA PIAZZOLA, CON SEDE A PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), PER I TIROCINI FORMATIVI DEGLI STUDENTI NELL'AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO – PCTO.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si procede all'approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Istituto scolastico Rolando da Piazzola, con sede a Piazzola sul Brenta (PD), per i tirocini formativi degli studenti nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO.

Il Responsabile della **UOSD Affari Generali e Legali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- l'Istituto Rolando da Piazzola, su iniziativa di un proprio allievo interessato allo svolgimento di un periodo formativo presso questo Istituto, in data 23 aprile 2024 (prot. IOV n. 8592/24) ha richiesto la stipulazione di una convenzione quadro di tirocinio per permettere ai propri studenti di svolgere tirocini formativi nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro);

RITENUTO che:

- sia opportuno procedere alla stipulazione della convenzione, provvedendo all'adeguamento della stessa al vigente quadro normativo al fine di accogliere un numero di allievi limitato alla disponibilità ed alla capacità ricettiva delle strutture di questo Istituto, realizzando i summenzionati percorsi formativi;

CONSIDERATO che:

- la riforma operata dalla Legge n. 145/2018 ha tenuto ferma la *ratio essendi* del percorso formativo relativo alla ex Alternanza Scuola-Lavoro (ASL), oggi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), che risiede in un'esperienza lavorativa che gli studenti dal 3° al 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado maturano, alternando periodi di studio a periodi di lavoro. La finalità è quella di far loro acquisire competenze non solo teoriche, ma anche pratiche, mentre gli enti che accolgono gli studenti hanno l'opportunità di beneficiare della loro vivacità mentale e forza creativa;
- la convenzione che si intende approvare stabilisce che i PCTO sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e che per ciascun allievo ospitato da questo Istituto sarà predisposto un percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi, pertanto all'articolo 2 del testo è stabilito che la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite sia dell'istituzione scolastica;
- nella convenzione è stabilito altresì che l'attività svolta sulla base di specifici progetti formativi per periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce ad alcun titolo rapporto individuale di lavoro e, nei casi di PCTO espletati da minorenni, non fa acquisire all'allievo la qualifica di "lavoratore minore" ai sensi della legge 977 del 1967;

PRESO ATTO che:

- la Regione del Veneto con D.G.R. n. 876 del 4 giugno 2013 ha chiarito che i tirocini promossi da Istituti di istruzione secondaria, finalizzati a contribuire al consolidamento e all'integrazione degli apprendimenti previsti dal percorso di studi che lo studente sta realizzando, sono da considerarsi a tutti gli effetti "tirocini curriculari";
- che i PCTO sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. A norma di questo decreto la figura dello studente tirocinante è equiparato a quella del lavoratore in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e pertanto il soggetto promotore assume l'obbligo di formare ed informare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sanciti dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 del medesimo decreto, e con relativo obbligo in capo agli studenti tirocinanti di produrre all'Istituto Oncologico Veneto le relative attestazioni della frequenza dei corsi sulla sicurezza;
- che sul soggetto ospitante grava innanzitutto l'obbligo di erogare l'ulteriore formazione specifica con riferimento ai rischi specifici nell'ambiente di lavoro in cui avranno luogo le attività formative, oltre alle misure di protezione e prevenzione e di gestione delle emergenze in relazione alla tipologia di attività svolta;

- in capo al tutor dell'ente ospitante di ogni singolo tirocinio attivato ricade anche l'obbligo della compilazione, coadiuvato dal Servizio Prevenzione e Protezione, della scheda di valutazione dei rischi specifici della struttura nella quale avrà luogo l'attività formativa;
- l'Ente Ospitante e l'Ente Promotore sono designati quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali e, pertanto, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (D. Lgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali;

DATO ATTO che:

- l'Istituto Rolando da Piazzola assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile, presso idonea compagnia assicurativa operante nel settore. In caso di sinistro il soggetto ospitante ha unicamente l'obbligo di comunicare quanto accaduto al soggetto promotore.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare la stipulazione della presente convenzione con l'Istituto Rolando da Piazzola con sede a Piazzola sul Brenta (PD), il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la precisazione che l'accesso dei tirocinanti alle strutture dello IOV sarà subordinato alla verifica della disponibilità e della capacità ricettiva delle strutture stesse ad accogliere i tirocinanti proposti, per ciascuno dei quali la Scuola è tenuta a presentare apposito progetto formativo personalizzato.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Responsabile della UOSD Affari Generali e Legali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTI il D. Lgs. n. 288/2003 e il D. Lgs. 200/2022;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 14 del 26 febbraio 2024;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Istituto Rolando da Piazzola con sede a Piazzola sul Brenta (PD), per l'attività di tirocinio nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata quinquennale e comunque fino al completamento di ciascun percorso formativo attivato entro il termine di scadenza;
3. di dare atto che la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS;

4. di incaricare la UOSD Affari Generali e Legali ed il Servizio Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina